SENT. 45/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dott.ssa Emma Presidente
BENIGNI dott. Alessandro Consigliere

GRASSO dr. Antonino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **omissis** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- ..., non costituito.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 31 marzo 2022, il relatore, cons. Antonino Grasso, e il Pubblico Ministero, in persona del SPG dott.ssa Simona Desi.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 27 ottobre 2021 la Procura regionale ha convenuto in giudizio ..., già dipendente del comune di Savona, per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità dolosa, al risarcimento del danno asseritamente cagionato al predetto ente locale, nell'ammontare complessivo di euro 5.061,56, dei quali euro 5.000,00 per danno all'immagine ed euro 61,56 per danno patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Risulta dalla citazione in giudizio che:

- a seguito di apposita segnalazione, il Comando di Polizia locale (PL) del Comune di Savona avviava un'attività di controllo sul rispetto dell'orario di lavoro da parte del ..., già destinatario di precedenti analoghe contestazioni disciplinari. Il controllo si collocava tra il 13 febbraio e il 12 marzo 2018 e avrebbe accertato comportamenti ripetitivi del dipendente tesi a posticipare la sua effettiva entrata in servizio di circa 40 minuti

giornalieri. In sintesi, dopo aver timbrato, il ... si sarebbe allontanato dal posto di lavoro, senza far risultare tali uscite mediante timbratura. Le false attestazioni accertate su 16 giorni di servizio sarebbero state pari a 11;

- per tali fatti il Comune di Savona disponeva il licenziamento del ..., con verbale dell'U.P.D. del 12 aprile 2018. Il provvedimento di licenziamento veniva impugnato innanzi al giudice del lavoro che, con ordinanza n. 12/2019 rigettava il ricorso, pronuncia confermata dal Tribunale di Savona con sentenza n. 126/2019 e dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 159/2020;

-svolti gli accertamenti, la Procura emetteva l'invito a fornire deduzioni, ritualmente notificato il 29.7.2021. Entro il termine assegnato il ... non presentava deduzioni difensive;

- la Procura ha rilevato che l'art. 55-quinquies, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 prevede che, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o con altro mezzo fraudolento, il dipendente, ferma la sua responsabilità penale e disciplinare, deve risarcire alla propria Amministrazione il danno patrimoniale pari alla retribuzione percepita nei periodi di falsa attestazione della presenza in servizio, nonché il danno all'immagine alla stessa cagionato. Tale specifica ipotesi di danno è stata introdotta dal d. lgs. n. 150/2009, giusta delega contenuta nell'art. 7 legge n. 15/2009, ed è stata considerata dalla giurisprudenza contabile prevalente come una ipotesi speciale rispetto alle previsioni dell'art. 17, comma30ter, decreto legge n. 78/2009;

- il requirente ha quindi contestato al ... il danno patrimoniale di €. 61,56, pari alla retribuzione percepita dal dipendente per i periodi di fraudolenta assenza in servizio;

-l'attore pubblico ha contestato altresì il danno all'immagine subito dal Comune di Savona, danno che sarebbe sussistente, tanto che l'ente locale ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ..., culminato con provvedimento di licenziamento del 12.4.2018. Valutate le concrete modalità di falsa attestazione della presenza del ...; la ripetitività degli episodi; la recidiva del dipendente per precedenti analoghi episodi; l'avvenuto licenziamento del dipendente; il danno all'immagine del Comune di Genova è stato quantificato dal requirente in via equitativa in €. 5.000,00, e a nulla rileverebbe che della vicenda non si sarebbe occupata la stampa, in quanto il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione deriverebbe dal comportamento illecito del dipendente, e non dalla negativa eco che del medesimo comportamento abbia dato la stampa.

All'udienza odierna il Pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento delle domande. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il convenuto ... non risulta costituito in giudizio.

Risulta dagli atti di causa che la citazione è stata notificata ex art. 140 cpc e che la racc. a/r al destinatario, prevista *ex lege*, è stata spedita in data 5.11.2021 e personalmente ricevuta dal ... in data 11.11.2021.

Attesa la regolarità della *vocatio in ius*, deve pertanto essere dichiarata la contumacia del convenuto (art. 93 cgc).

2. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata.

In termini generali, in giurisprudenza si è affermato che in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dalla P.A. datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza ingiustificata, nella gestione dei servizi ai quali il predetto dipendente era addetto (*ex aliis*, Sez. Toscana, n. 314/2020).

La fattispecie di danno in questione è stata inoltre espressamente riconosciuta dal legislatore che, nel tipizzare la stessa, ha stabilito che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione (art. 55-quinquies, c. 1-2, d.lgs. n. 165/2001).

Ebbene, nel caso di specie risulta dagli atti versati in giudizio che il convenuto, nei giorni tra il 13 febbraio e il 12 marzo 2018 in cui si è concentrato il controllo della PL sulla sua presenza in servizio, mediante comportamenti ripetitivi attestava falsamente la sua presenza in ufficio, mentre in realtà si allontanava dal servizio senza far risultare, mediante la timbratura del cartellino magnetico, i periodi di assenza. In particolare, il ...:

-il 13 febbraio timbrava in entrata alle 6.02 quindi si allontanava dall'ufficio senza farvi rientro sino alle 7.00, facendo perdere le proprie tracce;

- il 14 febbraio timbrava in entrata alle 6.27 e dopo pochi minuti si allontanava dall'ufficio per rientrarvi alle 6.53;

- il 15 febbraio timbrava in entrata alle 5.52, si allontanava dall'ufficio alle 5.57 e, dopo aver utilizzato la propria auto, rientrava alle 6.30. Alle 6.34 usciva nuovamente lasciando accese le luci e si dirigeva al negozio della moglie per poi rientrare nella sede alle 6.44;

- il 19 febbraio timbrava in entrata alle ore 6.11, quindi si recava in un bar e quindi in un locale religioso e infine rientrava in sede alle 6.32;

- il 21 febbraio timbrava in entrata alle 5.50, quindi usciva e dopo vari giri rientrava alle 6.28;

- il 28 febbraio timbrava alle 6.35, quindi si allontanava dalle 6.37 alle 6.45;

- il 1° marzo timbrava in entrata alle 6.10, quindi usciva e si allontanava dalla sede a bordo della propria auto, per poi rientrare alle 6.50;

- 6 marzo timbrava alle 5.52, quindi usciva e si allontanava in auto e rientrava a piedi alle 6.32;

-il 7 marzo timbrava in entrata alle 6.23, si allontanava dall'ufficio per recarsi al negozio della moglie e rientrava alle 6.52;

- l'8 marzo timbrava alle 6.03, usciva dall'ufficio per recarsi presso un istituto religioso e rientrava alle 6.40;

- il 12 marzo timbrava in entrata alle 5.50, usciva per andare al bar e veniva fermato dalla P.L. alle 6.35.

Allo stato degli atti, i fatti suddetti sono incontestabili, tanto da aver dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, definitivamente confermato dal giudice del lavoro (sentenza C. Appello Genova n. 159/2020).

Il danno patrimoniale, pari alla retribuzione percepita dal ... nei periodi di fraudolenta assenza in servizio, è stato quantificato dall'attore pubblico in euro 61.56, e per esso si impone condanna al risarcimento.

3. Il Collegio reputa invece infondata la domanda relativa al reclamato pregiudizio all'immagine.

3.1. A tal fine ritiene il Collegio necessario premettere alcune considerazioni relativamente al danno all'immagine in questione, *subspecie*s del generale pregiudizio reputazionale subito dall'amministrazione, quale "danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della p.a. … pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost." (Corte cost., n. 355/2010).

Nella giurisprudenza del giudice costituzionale è stato posto il principio per cui la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione è circoscritta a casi specifici (Corte cost., n. 191/2019).

Da siffatta limitazione -che è il frutto di una scelta legislativa discrezionale, spettando al legislatore conformare, anche sotto il profilo processuale, le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui ritiene di dover fare fronte (Corte cost., n. 355/2010)- discende che compito dell'interprete è essenzialmente quello di individuare i casi specifici in cui sia ammessa la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Nelle fattispecie di false attestazioni di servizio dei dipendenti pubblici, è il legislatore ad avere tipizzato la risarcibilità del danno all'immagine.

A mente dell'art. 55-quinques, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, è obbligato a risarcire tanto il danno patrimoniale, quanto il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, c. 3-quater del medesimo decreto.

Quest'ultima disposizione normativa, nella parte in cui prevede (va) una nuova fattispecie di natura sostanziale, comprendente anche le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore contabile, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (Corte cost., n. 61/2020).

Per effetto di tale pronuncia della Corte delle leggi, il danno reputazionale conseguente a false attestazioni in servizio dei dipendenti pubblici è stato attratto nell'alveo della disciplina generale del pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione, pur mantenendo il carattere speciale e pertanto sganciato dal previo giudicato penale di condanna (*ex aliis*, Sez. Calabria, n. 265/2020; Sez. III appello, n. 161/2018).

A tale stregua, in punto di quantificazione del danno, non può non trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994, e dunque la presunzione legale che, salvo prova contraria, delimita il danno al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

In punto di configurabilità del danno, inoltre, se è certamente condivisibile che la diffusione mediatica dei fatti non è un elemento indefettibile della fattispecie dannosa, atteso "*che il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione*" (SS.RR., n. 10/2003) non è men vero che è comunque necessario dare conto nello specifico degli "indicatori di lesività" di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia, cui si ricollega il pregiudizio alla rappresentazione dell'Amministrazione tra i consociati per effetto della condotta del dipendente infedele (*ex multis*, Sez. II appello, n. 647/2017).

Ebbene, nel caso di specie, l'attore pubblico incentra la ricorrenza del danno all'immagine essenzialmente sull'avvenuto licenziamento del ..., sulla recidiva specifica e sulle modalità della condotta, elementi tutti già considerati in sede disciplinare con l'irrogazione della misura estintiva il rapporto (cfr. verbale UPD del 10.4.2018). Difettano, nella prospettazione accusatoria, l'allegazione e la prova (anche presuntiva) degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali richiamati, alla cui stregua predicare, sia pure in chiave presuntiva, il danno reputazionale conseguente alle condotte infedeli del ....

Nella parte relativa al danno all'immagine, la domanda deve pertanto essere rigettata.

4. Le spese di giudizio a carico del convenuto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara la contumacia di ... e, in parziale accoglimento della domanda attorea, lo condanna al risarcimento del danno patrimoniale di euro 61,56 a favore del Comune di Savona, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Condanna ... alle spese di giustizia liquidate in euro 165,29.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 marzo 2022.

L'estensore Il Presidente
Antonino Grasso Emma Rosati
F.TO DIGITALMENTE F.TO DIGITALMENTE

DEPOSITO IN SEGRETERIA 9 MAGGIO 2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA